



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°144
Del 01/03/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 16 DEL 01/03/2024

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L`ANNUALITÀ ECONOMICA 2024 EX ART. 79 DEL CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022**

Visto che in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale lo scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste e richiamate:

- I. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione;
- II. – la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono in corso di elaborazione;

Preso atto che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018, relative all'anno 2018, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del*

fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione”;

Appurato che:

- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
- dall'esame del suddetto CCNL e, in particolare, dell'art. 79, comma 5, si rileva che la nuova disciplina di costituzione del fondo delle risorse decentrate entra in vigore a decorrere dall'anno 2023 e, per l'effetto, a decorrere da tale data sono disapplicate le disposizioni recate dall'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018;
- per l'effetto, per il corrente anno, nelle more della stipula del CCNL relativo al triennio 2022-2024, trovano applicazione le disposizioni inerenti alla costituzione e all'utilizzo del fondo previste dal CCNL relativo al triennio 2019-2021;

Visti:

- l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3”*, sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale”*;

Esaminati:

- l'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 secondo cui *“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale*

destinatario del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale

di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. **4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.** **5. Gli enti possono destinare apposite risorse:** a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). **6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.** **7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";**

- l'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui **“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore**

del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali

risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge. 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

- l'art. 80 del medesimo CCNL 16.11.2022 secondo cui “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000; e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL

21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. 4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

Visti:

- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento*

nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- *l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, secondo cui “I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”;*

Tenuto conto che:

- in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per ciascun anno a decorrere dal 2016 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al netto della riduzione in proporzione al personale in servizio;
- nello specifico, secondo la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016, la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio doveva essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;
- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 34 del 7 dicembre 2016, ha osservato come la *ratio legis* del rinnovato congelamento delle risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata con la pronuncia n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo in riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ovvero la volontà del legislatore di “porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico” e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della norma fossero quelle “destinate a remunerare prestazione professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili”. Il nuovo disposto normativo di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 presenta aspetti innovativi. In particolare, “in ordine all'inciso che collega automaticamente le risorse del fondo per la contrattazione integrativa non più solo alle riduzioni del personale in servizio ma anche alle possibili assunzioni ai sensi della normativa vigente, ciò trova plausibile spiegazione nell'esigenza di introdurre un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi inteso a salvaguardare le facoltà assunzionali nel frattempo concesse dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 ovvero riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa, senza per questo alterare i restanti principi applicativi su cui si è

costruito il parametro di riferimento introdotto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010". Per l'effetto, il "personale assumibile" doveva essere considerato come tale e, quindi, riferito alle capacità assunzionali ed alla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente e non alle assunzioni effettivamente effettuate;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Rilevato che:

- la consistenza del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad **euro 256.120,00**, di cui **euro 64.850,00** destinati al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa;
- anche nell'anno 2016 si è confermata la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo (periodo 2011-2014) di un importo pari ad euro 42.152,00, corrispondente alla decurtazione consolidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;

Considerato che:

- al competente organo di direzione politica spetta la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici e i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire una efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire, nonché incrementare le risorse da allocare nella parte variabile del fondo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Osservato quindi che:

- a decorrere dal 2023, gli enti costituiscono annualmente il Fondo delle risorse decentrate per il personale del comparto, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia;
- le risorse che compongono il fondo sono le seguenti, come elencate all'art. 79 del CCNL 16.11.2022:
 - **risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018**, ossia:
 - **unico importo consolidato anno 2017** (art. 67, comma 1), come certificato dall'organo di revisione dell'Ente, nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2018;
 - **incremento stabile dal 2019** (art. 67, comma 2, lett. a)), pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, nello stesso importo "a regime" inserito nel fondo dall'anno 2019;
 - **differenziali posizioni economiche** (art. 67, comma 2, lett. b)), calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21.05.2018 "a regime", nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019;
 - **RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13[^]** (art. 67, comma 2, lett. c)). Tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione

d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vengono pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni *ad personam* dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022;

- **eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (art. 67, comma 2, lett. d)). Tale disposizione prevede che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale; i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva;
- **importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;
- **importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate** (art. 67, comma 2, lett. g)). Questa voce richiama i contenuti della disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 1.04.1999, la quale prevede che le parti si incontrino, a livello di ente, almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziate (lavoro straordinario+fondo risorse decentrate);
- **un importo su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018**. Per analogia all'incremento *ex art. 67, comma 2, lett. a)*, del CCNL 21.05.2018, si ritiene vada considerato, a tal fine, il personale a tempo sia indeterminato sia determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (*ex interinali*). Come chiarito dall'ARAN nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
- **risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale**. Rientrano principalmente in tale voce le risorse aggiuntive destinate al fondo per effetto dell'adeguamento "in aumento" del limite al trattamento economico accessorio *ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019*;
- **un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al**

personale in servizio alla data in cui decorrono gli stessi incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data. Sul punto, l'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL174, ha fornito puntuali chiarimenti sulle modalità di calcolo "a regime", sulle risorse stabili dall'anno 2023, di tali differenziali. In particolare, l'importo di incremento "a regime" sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (dall'1/01/2021, calcolati sulle unità di personale alla medesima data, senza tener conto della percentuale di part-time), riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Nello stesso orientamento applicativo CFL174 viene riportata, a titolo esemplificativo, una tabella che effettua una simulazione di calcolo, con la specifica che il personale utile ai fini del calcolo deve includere i comandati-out nonché i dipendenti in aspettativa e/o in congedo non retribuito o parzialmente retribuito ed escludere i comandati-in. Resta inteso che tali risorse, una volta inserite nel fondo dell'anno 2023, rimangono inalterate anche per gli anni successivi;

- **a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° giorno del quinto mese successivo alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1° aprile 2023), nella parte stabile confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1.** Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78, comma 3, lett. b), al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica rispettivamente B3 e D3. Con l'orientamento applicativo CFL 175, l'ARAN ha chiarito la corretta applicazione di tale disposizione, asserendo che le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-*bis*, vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). Operativamente, dopo aver conteggiato la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1, i rispettivi importi vanno poi moltiplicati per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Allo scopo di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time. Nel contempo, per la medesima finalità, nella quota di costo complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, a carico del fondo nei termini previsti dall'art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022, devono essere computati, dal 1° aprile 2023, anche i predetti differenziali. Con la nota protocollo n. 15611 del 25/11/2022, l'ARAN ha chiarito che, trattandosi di un incremento stabile, non sono previsti al riguardo meccanismi di decurtazione; per l'effetto, una volta determinato l'importo rispetto ai dipendenti in servizio al 1° aprile 2023 ed inserito poi nel fondo, lo stesso rimane in ogni caso inalterato anche per gli anni successivi (ossia, l'importo "a regime" dal 2024);

Appurato preliminarmente che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che:
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie

definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

- di seguito, ai sensi dell'art. 11, del D.L. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019, *"1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23"*;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2018 si apprezza in **euro 3.411,20** (euro 83,20 x 41 dipendenti in servizio al 31.12.2015), non soggette a limite e utilizzabili già dal 1° gennaio 2019. Sul punto, è opportuno precisare che secondo l'orientamento dell'ARAN (cfr. parere CFL_45) per unità di personale, ai fini dell'incremento in esame, occorre computare non solo il personale a tempo indeterminato ma anche quello a tempo determinato e, parimenti, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale non va effettuato alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2018 ammonta, per il corrente anno, ad **euro 2.261,00**, non soggette a limite;

Verificato quindi che:

- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del CCNL 2019-2021 è stata apprezzata in **euro 4.394,00** (euro 84,50 x 52 dipendenti in servizio al 31.12.2018), non soggette a limite e utilizzabili già dal 1° gennaio 2023;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL 2019-2021 ammonta a **euro 3.406,65**, non soggette a limite;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 2019-2021 è pari a regime (dal 2024) a euro 7.275,72 (corrispondente a euro 2.741,95 x 4 unità di categoria B3 giuridica, di cui 3 part time al 75 per cento + euro 2.714,85 x 1 unità di categoria D3 giuridica);

Ribadito quindi che, in base a quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e d), e comma 1-bis, come analiticamente quantificate al punto precedente, non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato inoltre che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- la novella normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 denota la chiara volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida

logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- in detta prospettiva, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020 (confermato con parere prot. 12454 del 15 gennaio 2021), ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;
- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 5.792,57, così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	€ 191.270,00
Fondo per finanziamento P.O. (b)	€ 64.850,00
Consistenza complessiva c=(a+b)	€ 256.120,00
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d)	44,22
Valore medio pro-capite al 2018 - QMP (c/d)	€ 5.792,57

- all'attualità, il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2024, alla luce delle assunzioni di ruolo programmate e delle risoluzioni contrattuali già previste, sarà pari a 43,944 e, pertanto, non è possibile disporre un adeguamento in aumento del limite 2016;

Constatato inoltre che l'art. 80, comma 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 contempla la possibilità di portare in aggiunta alle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue – di parte stabile – non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. In detta prospettiva, all'attualità le economie dell'anno 2023 da riportare sul 2024 sono quantificate in **euro 5.455,93**;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di “*trattamento accessorio*” oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria, *ivi* compreso il trattamento la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Richiamata altresì la deliberazione n. 27/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia secondo cui “*il limite introdotto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali) e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale*”;

Evidenziato quindi che il limite del tetto del fondo dell'anno 2016 include tutte le voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio, assommate tanto nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 in misura complessivamente pari ad **euro 216.824,50**, oltre alle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione, come risulta analiticamente dal prospetto allegato;

Accertato altresì che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2023;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

Richiamati:

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 40-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 40](#), comma 3-*quinq*ues, sesto periodo*”;

Richiamati:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;
- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;
- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- la circolare RGS n. 12/2011;
- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875;
- la circolare MEF-RGS n. 12/2016 del 23 marzo 2016, prot. 24869;
- la deliberazione n. 34/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- l'art. 4, comma 1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, approvato con deliberazione di G.C. n. 157/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni locali nonché i CCNL previgenti per quanto ancora applicabili;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1) COSTITUIRE il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2024 in misura pari ad **euro 216.824,50**, la cui articolazione analitica è riportata nel prospetto allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, e di cui si riporta di seguito la costituzione aggregata:

Fondo politiche di sviluppo risorse umane e produttività – anno 2024	
Risorse stabili soggette a limite (a)	€ 206.392,00

Risorse stabili non soggette a limite (b)	€ 20.748,57
Risorse stabili totali (c = a+b)	€ 227.140,57
Risorse variabili soggette a limite (d)	-
Risorse variabili non soggette a limite (e)	
Somme non utilizzate fondo anno precedente (f)	€ 5.455,93
Totale Fondo 2024 (g= c+d+e+f)	€ 232.596,50
Fondo 2024 al netto voci non soggette al limite (h= g-b-e-f)	€ 206.392,00
Fondo per finanziamento E.Q. (i)	€ 65.500,00
<i>Ammontare complessivo risorse per verifica rispetto limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 (j= h+i)</i>	€ 271.892,00
Consistenza fondo 2016 al netto risorse non soggette al limite (k)	€ 256.120,00
Decurtazione per rispetto limite 2016 ((k-j)>0)	€ 15.772,00
Fondo provvisorio 2024 disponibile (al netto risorse EQ)	€ 216.824,50

2) DARE ATTO che per il corrente anno non si rende necessario adeguare in aumento il limite dell'anno 2016, alla luce della consistenza media del personale dipendente prevista alla data del 31 dicembre 2024, salvo revisione del presente provvedimento al mutare delle condizioni;

3) DARE ATTO che per il corrente anno occorre operare una decurtazione delle risorse di parte stabile di euro 15.772,00, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2016, atteso che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2024 – al netto di quelle non soggette a limite – è superiore alla consistenza del fondo per l'annualità 2016;

4) ATTESTARE che la consistenza del fondo decentrato per il personale non dirigente, sommata a tutte le altre voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio (soggette a limite) riferibile all'anno 2023, non eccede il limite dell'anno 2016;

5) ATTESTARE che la somma della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale soggetta al limite maggiorata dell'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione non eccede il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

6) TRASMETTERE il presente provvedimento alla Delegazione trattante ai fini della finalizzazione dell'accordo decentrato integrativo di parte economica sull'utilizzo delle risorse;

7) DI ATTESTARE, che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2024-2026, in corso di approvazione, relativi alla spesa del personale;

8) DARE ATTO che gli oneri per i compensi incentivanti ex artt. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e 45 del D. Lgs. n. 36/2023 trovano già adeguata imputazione sulle dotazioni del bilancio 2024-2026;

9) STABILIRE che:

- l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- in base all'accordo raggiunto sul riparto del fondo, si provvederà a rettificare il presente impegno in relazione alle somme non liquidate e a destinare al Fondo Pluriennale Vincolato le risorse del fondo stesso che saranno effettivamente liquidate nel prossimo esercizio finanziario;

10) DARE ATTO che quanto non liquidato confluirà nella quota di avanzo di amministrazione vincolato così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2, *lett. a)*, dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

11) RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

12) ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

13) DARE ATTO altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica;

Per l'istruttoria del procedimento

Lucia Mancino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 337 il 01/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 01/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....